

TREDICESIMA LEZIONE

LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Le disposizioni normative richiamate in questa lezione

Dal d.p.r. 24 novembre 1971 n. 1199:

art. 1 Ricorso

Contro gli atti amministrativi non definitivi è ammesso ricorso in unica istanza all'organo sovraordinato, per motivi di legittimità e di merito, da parte di chi vi abbia interesse.

Contro gli atti amministrativi dei Ministri, di enti pubblici o di organi collegiali è ammesso ricorso da parte di chi vi abbia interesse nei casi, nei limiti e con le modalità previsti dalla legge o dagli ordinamenti dei singoli enti.

La comunicazione degli atti soggetti a ricorso ai sensi del presente articolo deve recare l'indicazione del termine e dell'organo cui il ricorso deve essere presentato.

art. 2 Termine - Presentazione

Il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato e da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il ricorso è presentato all'organo indicato nella comunicazione o a quello che ha emanato l'atto impugnato direttamente o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso, l'ufficio ne rilascia ricevuta. Quando il ricorso è inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione.

I ricorsi rivolti, nel termine prescritto, a organi diversi da quello competente, ma appartenenti alla medesima amministrazione, non sono soggetti a dichiarazione di irricevibilità e i ricorsi stessi sono trasmessi d'ufficio all'organo competente.

art. 3 Sospensione dell'esecuzione

D'ufficio o su domanda del ricorrente proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza da presentarsi nei modi previsti dall'art 2, secondo comma, l'organo decidente può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.

art. 4 Istruttoria

L'organo decidente, qualora non vi abbia già provveduto il ricorrente, comunica il ricorso agli altri soggetti direttamente interessati ed individuabili sulla base dell'atto impugnato.

Entro venti giorni dalla comunicazione del ricorso gli interessati possono presentare all'organo cui è diretto deduzioni e documenti.

L'organo decidente può disporre gli accertamenti che ritiene utili ai fini della decisione del ricorso.

art. 5 Decisione

L'organo decidente, se riconosce che il ricorso non poteva essere proposto, lo dichiara inammissibile. Se ravvisa una irregolarità sanabile, assegna al ricorrente un termine per la regolarizzazione e, se questi non vi provvede, dichiara il ricorso improcedibile. Se riconosce infondato il ricorso, lo respinge. Se lo accoglie per incompetenza, annulla l'atto e rimette l'affare all'organo competente. Se lo accoglie per altri motivi di legittimità o per motivi di merito, annulla o riforma l'atto salvo, ove occorra, il rinvio dell'affare all'organo che lo ha emanato. La decisione deve essere motivata e deve essere emessa e comunicata all'organo o all'ente che ha emanato l'atto impugnato, al ricorrente e agli altri interessati, ai quali sia stato comunicato il ricorso, in via amministrativa o mediante notificazione o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

art. 6 Silenzio

Decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, e contro il provvedimento impugnato è esperibile il ricorso all'autorità giurisdizionale competente, o quello straordinario al Presidente della Repubblica.

art. 8 Ricorso

Contro gli atti amministrativi definitivi è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse.

Quando l'atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale, non è ammesso il ricorso straordinario da parte dello stesso interessato.

art. 9 Termine - Presentazione

Il ricorso deve essere proposto nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Nel detto termine, il ricorso deve essere notificato nei modi e con le forme prescritti per i ricorsi giurisdizionali ad uno almeno dei controinteressati e presentato con la prova dell'eseguita notificazione all'organo che ha emanato l'atto o al Ministero competente, direttamente o mediante notificazione o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso l'ufficio ne rilascia ricevuta. Quando il ricorso è inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione.

L'organo, che ha ricevuto il ricorso, lo trasmette immediatamente al Ministero competente, al quale riferisce.

Ai controinteressati è assegnato un termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso per presentare al Ministero che istruisce l'affare deduzioni e documenti ed eventualmente per proporre ricorso incidentale.

Quando il ricorso sia stato notificato ad alcuni soltanto dei controinteressati, il Ministero ordina l'integrazione del procedimento, determinando i soggetti cui il ricorso stesso deve essere notificato e le modalità e i termini entro i quali il ricorrente deve provvedere all'integrazione.

art. 10 Opposizione dei controinteressati

I controinteressati, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso, possono richiedere, con atto notificato al ricorrente e all'organo che ha emanato l'atto impugnato, che il ricorso sia deciso in sede giurisdizionale. In tal caso, il ricorrente, qualora intenda insistere nel ricorso, deve depositare nella segreteria del giudice amministrativo competente, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto di opposizione, l'atto di costituzione in giudizio, dandone avviso mediante notificazione all'organo che ha emanato l'atto impugnato ed ai controinteressati e il giudizio segue in sede giurisdizionale secondo le norme del titolo III del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e del regolamento di procedura, approvato con regio decreto 17 agosto 1907, n. 642.

Il collegio giudicante, qualora riconosca che il ricorso è inammissibile in sede giurisdizionale, ma può essere deciso in sede straordinaria dispone la rimessione degli atti al Ministero competente per l'istruzione dell'affare.

Il mancato esercizio della facoltà di scelta, prevista dal primo comma del presente articolo, preclude ai controinteressati, ai quali sia stato notificato il ricorso straordinario, l'impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale della decisione di accoglimento del Presidente della Repubblica, salvo che per vizi di forma o di procedimento propri del medesimo.

art. 14 Decisione del ricorso straordinario

La decisione del ricorso straordinario è adottata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero competente, conforme al parere del Consiglio di Stato.

Qualora il decreto di decisione del ricorso straordinario pronunci l'annullamento di atti amministrativi generali a contenuto normativo, del decreto stesso deve essere data, a cura dell'Amministrazione interessata, nel termine di trenta giorni dalla emanazione, pubblicità nelle medesime forme di pubblicazione degli atti annullati.

Nel caso di omissione da parte dell'amministrazione, può provvedervi la parte interessata, ma le spese sono a carico dell'amministrazione stessa.

Giurisprudenza correlata

Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 6491 del 19 novembre 2018
in tema di: *rapporti tra ricorso gerarchico e ricorso giurisdizionale*

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL CONSIGLIO DI STATO
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1201 del 2012, proposto da
Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Triolo, Antonietta Coretti, Vincenzo Stumpo, Emanuele De Rose, domiciliata ex lege in Roma, via Cesare Beccaria 29;

contro

Fallimento S. S.r.l (già S. s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra Carozzo, Pafundi Gabriele, Mario Fezia, con domicilio eletto presso lo studio Gabriele Pafundi in Roma, viale Giulio Cesare 14a/4;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) n. 01253/2011, resa tra le parti, concernente diniego concessione integrazioni salariali

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di S. S.p.A;

Visto il ricorso in riassunzione dell'I.N.P.S.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2018 il Cons. Francesco Mele e uditi per le parti gli avvocati Vincenzo Stumpo e Gabriele Pafundi;

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 1253/2011 del 25-11-2011 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) accoglieva il ricorso proposto da S. s.p.a., inteso ad ottenere l'annullamento dei seguenti atti: a) deliberazione n. 297 del 15-9-2010, pratica (...), del Comitato Amministratore della Gestione per le Prestazioni Temporanee ai Lavoratori Dipendenti CIG, comunicata dall'INPS con lettera 18.10.2010 prot. n. (...), con cui si respinge il ricorso proposto da S. s.p.a. avverso il diniego di concessione delle integrazioni salariali; b) di ogni altro atto presupposto, correlato, consequenziale o comunque connesso, con particolare riferimento ai provvedimenti dell'INPS del 29 maggio 2009 e del 7.8.2009.

La prefata sentenza esponeva in fatto quanto segue.

"Con ricorso ritualmente notificato la S. s.p.a. ha chiesto al Tribunale di annullare, previa sospensione dell'efficacia, la deliberazione n. 297 con la quale il 15.9.2010 l'INPS aveva rigettato il suo ricorso avverso il diniego di concessione della cassa integrazione guadagni ordinaria, nonché ogni atto presupposto, correlato, consequenziale o comunque presupposto, con particolare riferimento ai provvedimenti INPS del 29-5-2009 e del 7.08.2009.

Con il medesimo ricorso la S. s.p.a. ha anche avanzato domanda di accertamento del suo diritto ad ottenere l'integrazione salariale per il periodo richiesto e domanda di risarcimento dei danni subiti a causa dei provvedimenti impugnati.

Avverso gli atti impugnati la società ricorrente ha lamentato: 1) violazione e falsa applicazione di legge con riferimento alla L. n. 164 del 1975, violazione dei principi e delle finalità di cui alla L. n. 164 del 1975, eccesso di potere per violazione delle circolari n. 58 del 20.04.2009, n. 116 del 20.11.2009 emesse dall'INPS in concerto con il Ministero del Lavoro nonché del parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5-7-2010 - interpello n.26/2010; 2) violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e proporzionalità di cui all'art. 97 Cost., eccesso di potere per irragionevolezza, disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta; 3) eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti e dei presupposti, carenza di istruttoria; 4) eccesso di potere per violazione delle circolari n. 58 del 20.04.2009, n. 116 del 20.11.2009 emesse dall'INPS di concerto con il Ministero del Lavoro, nonché del parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5.07.2009, eccesso di potere per disparità di trattamento.....".

Avverso la prefata sentenza ha proposto appello l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (I.N.P.S.), deducendone l'erroneità e chiedendone la riforma, con conseguente rigetto del ricorso di primo grado.

Ha lamentato: 1) Inammissibilità del ricorso di primo grado proposto dinanzi al T.A.R. per il Piemonte; 2) Violazione e falsa applicazione degli art. 1 della L. n. 427 del 1975 - insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio.

Si è costituita in giudizio la S. s.r.l. (già S. s.p.a.), deducendo l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto.

Con ordinanza n. 143 dell'11-10-2017 la Sezione ha dichiarato l'interruzione del processo, a seguito della dichiarazione di fallimento della S. s.r.l., pronunciata dal Tribunale di Torino con sentenza del 27-11-2012.

L'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale ha, quindi, riassunto il processo nei confronti del Fallimento, ribadendo le censure già avanzate con l'appello originario.

Le parti hanno depositato memorie.

La causa è stata discussa e trattenuta per la decisione all'udienza dell'8-11-2018.

Motivi della decisione

Con il primo motivo l'I.N.P.S. lamenta: Inammissibilità del ricorso proposto al T.A.R. Piemonte.

Deduce che il giudice di primo grado avrebbe dovuto rilevare l'inammissibilità dei motivi di ricorso giurisdizionale accolti, concernenti il contestato eccesso di potere per violazione delle circolari n. 58 del 20 aprile 2009 e n. 116 del 20 novembre 2009, nonché violazione del parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5-7-2010 su interpello n. 26/2010

Espone che, in sede di precedente ricorso amministrativo al Comitato Amministratore, la S. s.p.a. non ha mai invocato le suddette circolari, relative alla interpretazione del computo delle giornate integrabili, con la conseguenza che con il ricorso giurisdizionale non poteva essere lamentato un vizio che non era stato prospettato in sede di ricorso amministrativo.

(... omissis ...)

L'appello è fondato.

Risulta in primo luogo fondato ed assorbente il primo motivo di appello, con il quale viene dedotto che i motivi di censura relativi alla violazione del criterio di computo delle settimane integrabili contenuto nelle circolari INPS n. 58 e n. 116 del 2009 non potevano essere accolti, ma, al contrario, andavano dichiarati inammissibili per non essere stati proposti in sede di ricorso gerarchico ed avanzati per la prima volta in sede giurisdizionale.

In tema di rapporti tra ricorso gerarchico e ricorso giurisdizionale, la giurisprudenza (cfr. Cons. Stato,

VI, 2-7-2015, n. 3299; III, 17-4-2018, n.2286; VI, 20-9-2012, n. 4984; V, 15-3-2012, n. 1444; IV, 11-4-2007, n- 1603) afferma che, in sede di ricorso giurisdizionale contro una decisione adottata a seguito di ricorso gerarchico, sono inammissibili i motivi nuovi di ricorso che non siano stati proposti nella predetta sede contenziosa amministrativa, a meno che il termine a ricorrere contro l'originario provvedimento impugnato non sia ancora decorso, e ciò al fine di evitare che la mancata impugnativa di un atto asseritamente illegittimo attraverso il rimedio giustiziale e la sua successiva impugnativa (per saltum) con il rimedio giurisdizionale possa costituire la via attraverso la quale eludere l'onere di impugnare tempestivamente l'atto nell'ordinario termine decadenziale.

A tale regola si sottraggono unicamente i motivi che attengano a vizi inerenti solamente ed in via esclusiva alla decisione pronunciata dall'Autorità gerarchica sovraordinata (cfr. T.A.R. Bologna, I, 24-2-2016, n. 232; T.A.R. Milano, IV, 11-6-2013, n. 1509).

Ciò posto, rileva il Collegio che con atto n. (...) la Commissione Provinciale INPS di Torino Nord aveva rigettato la richiesta di integrazione salariale per i periodi 11/12/2006 - 16-12-2006 e 18/12/2006 - 23-12-2006 (2 settimane), in quanto "i periodi di sospensione si collocano oltre il limite massimo integrabile di 13 settimane consecutive di fruizione"; con atto n. (...), utilizzando la medesima motivazione, la Commissione aveva rigettato la richiesta di integrazione salariale per un periodo ulteriore di 10 settimane (...).

Avverso le citate decisioni la società aveva proposto ricorso gerarchico al Comitato Amministratore della Gestione Prestazioni Temporanee presso la Direzione Generale dell'I.N.P.S. di Roma.

Nel suddetto ricorso, al motivo 1), rubricato "superamento delle 13 settimane consecutive di fruizione", vengono censurati i provvedimenti di rigetto, fondati sulla motivazione che "i periodi di sospensione si collocano oltre il limite integrabile di 13 settimane consecutive".

Dalla lettura del ricorso emerge che la determinazione negativa non viene criticata sulla base della circostanza che, in base alle circolari INPS n. 58 e n. 116 del 2009, il corretto calcolo delle settimane di fruizione avrebbe dovuto essere effettuato tenendo conto dei singoli giorni di sospensione dell'attività lavorativa, operazione la quale avrebbe condotto a ritenere non superato il periodo consecutivo massimo concedibile.

Diversamente, la società richiama il comma 1 dell'articolo 6 della L. n. 164 del 1975, secondo cui "l'integrazione salariale prevista per i casi di cui al precedente art. 1 è corrisposta fino ad un massimo di tre mesi continuativi; in casi eccezionali, il detto periodo può essere prorogato fino ad un massimo complessivo di 12 mesi", nonché il messaggio della Direzione generale n. 6990 del 27-3-2009, secondo il quale nessuna ripresa dell'attività poteva essere imposta all'impresa in caso di richieste successive di proroghe trimestrali nell'ambito dei primi 12 mesi di intervento CIGO, potendo questa essere richiesta solo alle imprese che avessero già usufruito del beneficio per 12 mesi continuativi.

Evidenzia inoltre, che la stessa, dopo la fruizione delle prime 13 settimane consecutive (tre mesi continuativi), aveva comunque ripreso l'attività nelle settimane 4/12/2006 - 10/12/2006 e 25/12/2006 - 14/1/2007.

Da quanto sopra, dunque, emerge che la censura era intesa ad evidenziare che il beneficio poteva essere ottenuto per 12 mesi continuativi senza necessità di ripresa dell'attività lavorativa dopo il primo periodo trimestrale di sospensione (13 settimane) e che, in ogni caso, il periodo negato di integrazione salariale per complessive 12 settimane risultava staccato dal precedente in quanto l'impresa aveva comunque, per i periodi sopra indicati, riavviato l'attività.

Come è ben evidente, dunque, non vi è alcuna doglianza volta ad affermare il mancato superamento del periodo continuativo di 13 settimane ove l'ambito temporale di fruizione del beneficio fosse stato calcolato con i criteri stabiliti dalle richiamate circolari n. 58 e n. 116 del 2009, atti i quali non vengono neppure richiamati nel ricorso amministrativo.

Orbene, la circolare n. 58 del 20 aprile 2009 contempla una interpretazione evolutiva dei periodi di corresponsione del trattamento di integrazione previsto dall'articolo 6 della L. n. 164 del 1975 ("l'integrazione è corrisposta fino ad un periodo massimo di 3 mesi continuativi; in casi eccezionali detto periodo può essere prorogato trimestralmente fino ad un massimo complessivo di 12 mesi").

Sulla premessa che "tali limiti - trimestrale e mensile - computati alla stregua del calendario comune (artt. 2962 e 2963 cod. civ.) comportano un utilizzo temporale rigido del beneficio", essa stabilisce un più flessibile criterio di computo, disponendo che " ...i limiti massimi di cui alla norma sopra riportata possono essere computati avuto riguardo non ad un'intera settimana di calendario ma alle singole giornate di sospensione del lavoro e considerando usufruita una settimana solo allorché la contrazione del lavoro abbia interessato sei giorni o cinque, in caso di settimana corta. A far data dalla presente circolare le aziende ricadenti nella fattispecie di cui sopra (settimane usufruite parzialmente) comunicheranno all'INPS il numero di settimane effettivamente usufruite (somma dei singoli giorni diviso 5/6) affinché l'istituto ne tenga conto ai fini del computo delle 52 settimane".

A differenza di quanto dedotto nel ricorso amministrativo, il ricorso giurisdizionale (v. pagg. 15 e 16) censura che " - l'INPS addivene all'esclusione utilizzando un metodo di conteggio dei limiti dei periodi di sospensione (limite di 13 settimane consecutive di fruizione) non più attuale e come tale disapplicato dallo stesso Istituto e dal Ministero del Lavoro; - tali limiti possono essere computati avuto riguardo non ad un'intera settimana di calendario ma alle singole giornate di sospensione del lavoro, come chiarito dall'INPS in concerto con il Ministero del Lavoro con le citate circolari n. 58 del 20 aprile 2009 e n. 116 del 20 novembre 2009; - i periodi di sospensione richiesti da S. non si collocano oltre il limite integrabile di 13 settimane come si evince anche dallo schema allegato calcolato ai sensi delle citate circolari, laddove risultano 12 settimane di sospensione".

Orbene, il giudice di primo grado ha accolto il ricorso proprio pronunciandosi sulla dedotta violazione del criterio di calcolo contenuto nelle citate circolari ed accogliendo tale censura.

La sentenza, invero, evidenzia quanto segue.

" Negli atti impugnati l'Amministrazione, negando alla società ricorrente l'integrazione salariale per il preteso superamento del limite della fruizione del beneficio per tredici settimane consecutive per l'asserita incongruità del periodo di ripresa del lavoro, tale da non creare discontinuità nella CIG, non risulta, invero, aver fatto corretta applicazione delle modalità di calcolo delle settimane oggetto di integrazione salariale dettate dalle circolari n. 58 del 20-4-2009 e n. 116 del 20-11-2009...Il nuovo e più flessibile criterio di computo dei limiti temporali di concessione del trattamento di integrazione salariale ordinario....viene così ad essere individuato nell'avere riguardo non ad un'intera settimana di calendario, ma alle singole giornate di sospensione dal lavoro...considerando usufruita una settimana solo allorché la contrazione del lavoro abbia interessato 6 giorni o 5 in caso di settimana corta. In base a tale criterio, esteso dalla circolare n. 116 del 20-11-2009 anche al settore dell'edilizia ed applicabile, vista la natura di atto interpretativo ed esplicativo di legge della circolare, anche ai casi pregressi, i periodi di sospensione dell'attività della S. s.p.a. non si collocano più oltre il limite massimo integrabile delle 13 settimane consecutive (cfr. prospetto al documento n. 13 della ricorrente)".

Dal contenuto della sentenza è, dunque, di tutta evidenza che l'accoglimento del ricorso sia stato fondato attribuendo favorevole considerazione ad una censura (violazione delle citate circolari) mai proposta in sede di ricorso amministrativo.

Tale doglianza, dunque, si palesa, sulla base dell'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, inammissibile in quanto proposta per la prima volta in sede giurisdizionale.

Il vizio dedotto, poi, non è proprio in via esclusiva della decisione pronunciata dall'autorità gerarchica, sì da potersi ritenere per tale via l'ammissibilità del motivo di ricorso accolto dal Tribunale.

Va, invero, considerato che il dedotto superamento del limite massimo di tredici settimane consecutive costituisce motivo ostativo rappresentato non solo dalla Commissione Provinciale, ma anche dalla Commissione nazionale, organo gerarchico, la quale ha fatto proprie le ragioni di diniego già rappresentate in sede di reiezione delle istanze di concessione del beneficio.

Sulla base delle considerazioni sopra svolte, pertanto, la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale si palesa erronea e meritevole di riforma, considerato che ha accolto il ricorso sulla base di un motivo del quale avrebbe dovuto essere pronunciata l'inammissibilità.

Né può la Sezione esaminare le ulteriori censure proposte col ricorso di primo grado, ostandovi la previsione del secondo comma dell'articolo 101 del c.p.a.

Tale norma dispone che "Si intendono rinunciate le domande e le eccezioni dichiarate assorbite o non esaminate nella sentenza di primo grado, che non siano state espressamente riproposte nell'atto di appello o, per le parti diverse dall'appellante, con memoria depositata a pena di decadenza entro il termine per la costituzione in giudizio".

Nel caso di specie la società appellata non risulta aver riproposto le censure non esaminate dal giudice di primo grado.

Rileva, dunque, la Sezione che già la fondatezza del primo motivo di appello giustifica l'accoglimento del gravame, in relazione al suo carattere assorbente.

(... omissis ...)

Sulla base delle considerazioni tutte sopra svolte, pertanto, l'appello deve essere accolto, con conseguente riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo e rigetto del ricorso di primo grado. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (cfr., ex plurimis, Cass. civ., V, 16-5-2012, n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

La valenza eminentemente interpretativa della controversia giustifica l'integrale compensazione tra le parti costituite delle spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte n. 1253/2011, rigetta il ricorso di primo grado.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Sergio Santoro, Presidente

Silvestro Maria Russo, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere

Francesco Mele, Consigliere, Estensore

Giordano Lamberti, Consigliere